

SCHEMA DI CONVENZIONE

QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA' 2020: RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE _OBIETTIVO 3.

CUP: G51B20001090001; CIG:

L'anno duemilaventuno, il giorno del mese di ottobre, presso la residenza del Comune di Venafro – Piazza Cimorelli n. 1- 86079 Venafro (IS),

TRA

Il Dr. **Melone Antonio**, C.F MLNNTN66A09L725T, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano ATS Venafro, nato Venafro (IS) il 09 gennaio 1966, e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Comune di Venafro, quale Ente capofila dei comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Sociale di Venafro, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ambito Territoriale Sociale di Venafro che rappresenta;

E

.....nato/a.....
.....il.....residente a..... in
....., in qualità di Rappresentante legale della
Cooperativacon sede
legale a.....in via
....., P.IVA
.....

PREMESSO CHE:

- la deliberazione del Consiglio regionale n° 238 del 06.10.2020 con cui la Regione Molise ha approvato il Piano Sociale Regionale per il triennio 2020/2022, in attuazione della legge regionale n°13 del 06.05.2014;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 144 del 27.05.2021, con cui la Regione Molise ha approvato il PSZ dell'ATS di Venafro e stabilito l'avvio dell'attuazione della nuova programmazione sociale dal 01.05.2021 al 31.12.2022;
- la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 1/2021 adottata nella riunione del 20 gennaio 2021 avente ad oggetto l'approvazione del Piano di Zona dell'ATS Venafro 2020-2022;
- la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 2 del 20 gennaio 2021 avente ad oggetto l'approvazione dello schema dell'Accordo di Programma ex art. 34 del D. Lgs.267/00 con allegato Piano Sociale di Zona 2020/2022;
- la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 3 del 20 gennaio 2021 di approvazione dello schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 per la gestione associata del Piano Sociale di Zona 2020-2022;
- la deliberazione n. 9 del 20.02.2021 del Consiglio Comunale di Agnone e la deliberazione n. 5 del 08.04.2021 del Consiglio Comunale di Venafro, con le quali è stata approvata la gestione associata delle funzioni di Coordinatore d'Ambito per i rispettivi ambiti sociali;
- la convenzione per la gestione associata delle funzioni del coordinatore d'Ambito dei due Ambiti sociali di Venafro ed Agnone, in virtù della quale il dottor Antonio Melone riveste il ruolo di coordinatore per entrambi gli Ambiti;
- il decreto sindacale n. 14/2020 con il quale il Sindaco del Comune di Agnone ha affidato al Dott. Antonio Melone, l'incarico di coordinatore dell'ambito territoriale di Agnone dal 24/09/2020 al 31/12/2021.

Atteso che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

- con la legge di stabilità 2016 – legge 28.12.2015 n.208, art. 1 comma 386, ha istituito il Fondo per la lotta alla Povertà e all’esclusione sociale;
- per sostenere l’attuazione dei servizi e dei supporti sopra definiti una parte del Fondo è destinata agli Ambiti Territoriali delle Regioni;
- l’art. 7 del D.Lgs 147/2017, come modificato dall’art. 11 della L. 26/2019, prevede al comma 2 che la quota servizi del Fondo Povertà sia attribuita agli ambiti territoriali nelle regioni per il finanziamento dei servizi per l’accesso e la valutazione e i sostegni da attivare nel Patto per l’inclusione e, al comma 3, che gli specifici rafforzamenti finanziabili a valere sulla Quota Servizi del fondo povertà attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione siano definiti con un atto di programmazione regionale predisposto sulla base delle indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi ed i servizi sociali di contrasto alla povertà;
- sulla base delle direttive emanate dal MLPS “Linee Guida per l’impiego della Quota dei servizi del Fondo Povertà – Integrazione alle linee guida del 22.11.2018” possono essere rafforzati i servizi e gli interventi di cui alle linee guida del 22.11.2018;
- sulla base della summenzionata direttiva i destinatari dei servizi risultano essere i Beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Fanno eccezione gli interventi relativi al rafforzamento del Segretariato Sociale, di cui beneficiano il complesso delle persone e famiglie che si rivolgono a tali servizi, che dovranno comunque essere attrezzati per fornire informazione ed orientamento dedicati ai nuclei potenzialmente beneficiari delle misure di contrasto alla povertà;
- il Comitato dei Sindaci nella seduta del 20 gennaio 2021 ha approvato il Piano di Zona dell’ATS Venafro 2020-2022 che contiene la programmazione delle risorse del “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” e ha delegato il coordinatore dell’Ufficio di Piano alla gestione degli atti consequenziali;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Art. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E DURATA

L’affidamento ha per oggetto il Servizio di **Rafforzamento del Segretariato Sociale sub Obiettivo 3** per 52 settimane e le attività di progetto sono definite secondo il seguente schema:

Cod. attività	n. operatori	ore settimanali	N. settimane	Costo orario unitario	IVA	Costo orario totale	Totale
Obiettivo 3	1	12	52	€ 18,00	€ 0,90	€ 18,90	€ 11.793,60

Il servizio è affidato per un periodo di 52 (cinquantadue) settimane decorrenti dalla data del 25 ottobre 2021.

Il Soggetto affidatario del servizio lavora in stretta sinergia con l’Ufficio di Piano e viene coordinato dal Coordinatore del Piano Sociale di Zona. La gestione del servizio dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme previste dai Regolamenti Comunali e d’Ambito vigenti, nonché di tutte le norme statali e regionali applicabili. Le funzioni di vigilanza e controllo, sono demandate al Responsabile dell’Ufficio di Piano.

Art. 2 –IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO

Il servizio è finanziato con risorse della Quota Servizi Fondo Povertà (QSFP 2020), di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.41 (cfr registro decreti 0000206 del 07/06/2021), l’importo complessivo per il periodo di affidamento è pari ad Euro **11.793,60 IVA INCLUSA**.

Art.3 – GESTIONE DEL SERVIZIO

L'attività di Rafforzamento del Servizio di Segretariato Sociale, si caratterizza come attività di supporto per la gestione dei servizi erogati sul territorio.

L'Ufficio di Piano ha sede presso il Comune di Venafro, in qualità di Comune Capofila.

Il soggetto affidatario dovrà garantire il rafforzamento del servizio di segretariato sociale, attraverso un operatore qualificato ed esperto, in grado di supportare con efficacia le attività inerenti il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Secondo il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003, la funzione di segretariato sociale (art. 22, comma 4 lett. A) risponde all'esigenza primaria dei cittadini di:

- avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi;
- conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in cui vivono che possono risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita.

In particolare, l'attività di segretariato sociale è finalizzata a garantire: unitarietà di accesso, capacità di ascolto, funzione di orientamento, funzione di filtro, funzioni di monitoraggio dei bisogni e delle risorse.

Art.4 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Così come previsto dalle *“Linee Guida per l'impiego della Quota servizi del Fondo Povertà – Avvio attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione – Integrazione alle linee guida del 22.11.2018“* gli interventi del personale impiegato (cfr. Obiettivo 3), sono destinati ai ***nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ambito Sociale Territoriale di Venafro (ATS), anche se destinatari diretti dei servizi sono i Comuni facenti parte dell'ATS potenzialmente beneficiari delle misure di contrasto alla povertà.***

Art.5 – PERSONALE, OBBLIGHI E REQUISITI

Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione si richiede l'impiego delle seguenti figure professionali: n. 1 operatore di Segretariato Sociale.

L'aggiudicatario dovrà impegnarsi ad eseguire le attività e le prestazioni indicate dalla presente convenzione mediante idonea organizzazione e con proprio personale in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente e di competenze tecniche adeguate alla tipologia di attività ed ai compiti richiesti. Il personale è tenuto inoltre a rispettare il segreto professionale e le norme vigenti sui dati sensibili.

Per effetto dell'affidamento nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato né a tempo determinato né a tempo indeterminato viene instaurato con il Comune e il personale dell'aggiudicatario il quale, con la stipula del contratto di affidamento del servizio, solleva il Comune di Venafro da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere in tal senso avanzata.

Prima dell'avvio del servizio, l'affidatario dovrà trasmettere l'elenco del personale titolare, che andrà tempestivamente aggiornato ad ogni variazione, con l'indicazione della qualifica, del livello contrattuale, dei requisiti professionali posseduti e del curriculum vitae, nonché dell'elenco del personale di riserva incaricato delle eventuali sostituzioni con l'indicazione dei requisiti professionali posseduti e del curriculum vitae. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la rispondenza del personale indicato alle esigenze del servizio ed ai requisiti richiesti.

Ogni sostituzione potrà avvenire solo con operatori di pari qualifica e competenza e sarà, in ogni caso preventivamente comunicata per iscritto e /o per via telematica alla stazione appaltante.

Art. 6 – COPERTURE ASSICURATIVE

La Cooperativa/Consorzio deve garantire adeguata copertura assicurativa che esoneri totalmente ed espressamente l'Ufficio di Piano da qualsiasi responsabilità inerente il servizio affidato:

- una polizza R.C.T. a copertura di tutti i rischi di danni a terzi ed a cose di terzi a qualsiasi titolo o destinazione;

- una polizza R.C.O. a copertura di tutti i danni, infortuni od altro che possa accadere al personale impiegato (eventuali volontari compresi).

Art. 7 – TUTELA DEL PERSONALE IMPIEGATO

La Cooperativa/Consorzio s'impegna a:

- a) rispettare gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei soci lavoratori e/o dei dipendenti e/o degli eventuali volontari impiegati, operanti questi ultimi nei limiti del comma 5 dell'art. 21 della L. 381/1991;
- b) applicare il contratto nazionale di lavoro e quello integrativo delle Cooperative sociali, come previsto dalla L. 327/2000, assicurando ai soci lavoratori un trattamento economico non inferiore quello dei lavoratori dipendenti;
- c) corrispondere puntualmente le spettanze economiche dovute agli operatori per le prestazioni da loro assicurate;
- d) fornire, se richiesta dall'Ufficio di Piano, la documentazione relativa al rapporto di lavoro del personale impiegato;
- e) adempiere a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;
- f) informare gli operatori dell'assenza di vincoli di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del Comune di Venafro;
- g) garantire i livelli occupazionali del personale già impiegato nel servizio che dovrà essere assorbito dalla Cooperativa aggiudicataria.

L'Ufficio di Piano, nell'interesse esclusivo dei lavoratori, eseguirà controlli costanti sull'osservanza degli impegni assunti dall'appaltatore nei loro confronti. Qualora si riscontri un comportamento difforme da quello pattuito, l'Ufficio di Piano procederà all'immediata sospensione del pagamento delle fatture, accantonando le somme spettanti all'appaltatore a garanzia degli obblighi di cui sopra ed assegnando al medesimo un termine entro il quale regolarizzare la propria posizione. L'inadempienza è motivo di risoluzione del contratto.

Art. 8 – ULTERIORI OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA/CONSORZIO

L'affidatario, oltre al rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli, è tenuto:

- a) ad individuare al proprio interno una figura di riferimento (coordinatore) per il raccordo con il coordinatore dell'Ufficio di Piano al quale dovrà periodicamente rapportarsi per l'ottimizzazione del servizio;
- b) ad eseguire le prestazioni con piena autonomia operativo - gestionale ed idonea organizzazione;
- c) a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, con particolare riguardo al Piano Sociale di Zona e alle prospettive di integrazione socio sanitaria;
- d) a rispondere direttamente dell'operato dei lavoratori adibiti alle attività convenzionate;
- e) ad effettuare le sostituzioni degli operatori impiegando sempre personale qualificato, comunicando all'Ufficio di Piano quelle superiori a 5 giorni consecutivi e fornendo la documentazione atta a dimostrare l'idoneità e la professionalità degli addetti che dovessero subentrare in modo continuativo;
- f) a sostituire gli operatori ritenuti non idonei dall'Ufficio di Piano entro 10 giorni dalla data della relativa richiesta scritta che dovrà essere motivata in modo adeguato;
- g) a garantire la continuità e la stabilità del personale, per favorire l'ottimale funzionamento del servizio;
- h) ad assicurare la costante reperibilità del coordinatore;
- i) a consentire al Comune capofila qualsiasi controllo sul funzionamento del servizio;

Art. 9 – OBBLIGHI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La cooperativa/consorzio è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato adempimento è motivo di risoluzione contrattuale.

Art. 10 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile, con riferimento al servizio svolto.

Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo bonifico bancario su conto dedicato, entro 60 giorni dalla data di ricezione all'ufficio di protocollo del Comune di Venafro, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni poste in liquidazione.

Art. 11 – DIVIETI

È fatto divieto alla Cooperativa/Consorzio:

- di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio convenzionato;
- di cedere il contratto;
- di cedere i crediti nei confronti del Comune di Venafro.

Art. 12 – CONTROVERSIE

La Cooperativa/Consorzio non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire disposizioni del Comune di Venafro per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti. Per ogni controversia è competente il Foro di Isernia.

Art. 13 – PENALITÀ

Il Comune di Venafro contesterà per iscritto eventuali disfunzioni, irregolarità o inadempienze riscontrate nell'operato del soggetto erogatore, concedendogli un termine massimo di 3 giorni per la presentazione delle relative giustificazioni.

Qualora queste ultime vengano ritenute non adeguatamente motivate, il Comune di Venafro si riserva la facoltà insindacabile di applicare, a seconda della gravità del caso, penalità pecuniarie da un minimo di € 200,00 (IVA inclusa) ad un massimo di € 1.500,00.

Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SU INIZIATIVA DEL COMUNE DI VENAFRO

L'Ente si riserva di risolvere l'affidamento del servizio, previa diffida di almeno due mesi, in caso di gravi o reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti e per persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative espresse dall'Ente o perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati.

Tali inadempienze devono essere contestate per iscritto dall'Ente, affinché la Cooperativa/Consorzio adotti i necessari provvedimenti per la relativa regolarizzazione. In ogni caso, pur in presenza di disdetta, l'aggiudicatario è tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del contratto, qualora non possa essere assicurato il subentro d'altra Cooperativa/Consorzio per l'espletamento del servizio.

Il contratto si intenderà comunque risolto nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessione dell'azienda, di cessione d'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario.

In caso di risoluzione del Contratto resta salva per il Comune di Venafro la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della risoluzione, ferma restando l'applicazione delle penali.

Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SU INIZIATIVA DEL SOGGETTO EROGATORE

Secondo quanto disposto dall'art. 1672 del Codice Civile e con un preavviso di almeno 30 giorni, l'appaltatore potrà chiedere la risoluzione del contratto nell'impossibilità di eseguirlo, per cause ad esso non imputabili.

In tale evenienza, il Comune di Venafro sarà tenuto al pagamento delle prestazioni rese fino a quel momento.

Art. 16 – TUTELA DELLA PRIVACY

E' fatto divieto alla Cooperativa/Consorzio ed al personale impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016.

Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché del Regolamento UE 679/2016, si informa che:

- a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla selezione;
- c) la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) i diritti spettanti all'interessato sono previsti all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i (artt. 12,13,14 e 15 del Regolamento UE 679/2016).

Art. 18 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente regolato nella presente Convenzione, si applicano le disposizioni contenute nel contratto tra le parti, nel codice civile e nella vigente normativa di appalti e contratti della Pubblica Amministrazione.

**Per la Società Cooperativa
Il Legale Rappresentante**

**Per l'Ufficio di Piano ATS Venafro
Il Responsabile Coordinatore
Dott. Antonio Melone**